

Abruzzo

L.R. 10-12-2010 n. 56

Modifica alla legge regionale 29 novembre 2010, n. 50 recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114".

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2010, n. 15 straord.

L.R. 10 dicembre 2010, n. 56 ⁽¹⁾.

Modifica alla *legge regionale 29 novembre 2010, n. 50* recante: Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135* "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*".

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2010, n. 15 straord.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 *Sostituzione del comma 4, art. 20-bis, della L.R. n. 135/1995.*

1. Il comma 4 dell'articolo 20-bis introdotto dall'*articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2010, n. 50* recante: Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135*"Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norme del titolo X del *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*" è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'[art. 4 del D.Lgs. 228/2001](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) che esercitano l'attività di vendita diretta, ad esclusione degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività di vendita limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, come previsto dall'articolo 9, comma 3».

Art. 2 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
